

PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI NELL'EDILIZIA

Dal **1.10.2024**, il D.L. 19/2024 ha previsto un nuovo sistema di qualificazione, la “**patente a crediti**”, **obbligatoria** per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri edili temporanei o mobili, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ex art. 89, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18.09.2024 sono state individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

Con la circolare 23.09.2024 n. 4, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni tecniche, precisando che le istruzioni per effettuare la richiesta saranno oggetto di una nota di prossima emanazione.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X del D.Lgs. n. 81/08, e precisamente:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro;
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono espressamente esclusi i soggetti che:

- effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri)
- siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III

MODALITÀ DI RILASCIO

Per il rilascio della patente è necessario accedere al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

La "patente" sarà rilasciata a fronte di:

- iscrizione dell'azienda/lavoratore autonomo alla Camera di commercio;
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 da parte di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (autonomi e subordinati);
- possesso del DVR, del DURC e del DURF;
- la designazione del RSPP

Il possesso del DVR, della certificazione di regolarità fiscale e la designazione del RSPP sono richiesti solo nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e precisamente:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale sono attestati mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
- gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

N.B.: In fase di prima applicazione dell'obbligo è possibile presentare, a mezzo pec indirizzata all'ispettorato del lavoro, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti. Tale modalità avrà efficacia solo fino al 31 ottobre p.v. e vincola alla presentazione (appena disponibile il portale dedicato) della domanda per il rilascio della patente.

Cliccando [qui](#) è possibile scaricare un [fac-simile](#) dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

A far data dal 01.11.2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo PEC.

In caso di falsità nella dichiarazione, è prevista la revoca della patente per 1 anno.

Invitiamo chi ritenesse di dover richiedere la patente a crediti, a rivolgersi ad un consulente per la sicurezza sul lavoro per maggiori informazioni.